

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 19 maggio 2018



PRIVACY

Italia Oggi 19/05/18 P. 17 Protezione dei dati, barra a dritta Claudio Plazzotta 1

PROGETTAZIONE

Italia Oggi 19/05/18 P. 33 Progetti a fine improvvisa Andrea Mascolini 3

PRIVACY

Italia Oggi 19/05/18 P. 28 Dpo, comunicazione online Antonio Ciccia
Messina 4

ECOBONUS

Sole 24 Ore 19/05/18 P. 17 Ecobonus, via libera agli intermediari Saverio Fossati
Giuseppe Latour 5

GRANDI OPERE

Corriere Della Sera 19/05/18 P. 36 Grandi opere: in dieci anni persi oltre 600 mila posti Claudia Voltattorni 6

MEDICI

Italia Oggi 19/05/18 P. 34 Radiologo, categoria scientifica 7

SCUOLE E UNIVERSITÀ

Italia Oggi 19/05/18 P. 34 Specialisti, esame al via Michele Damiani 8

AVVOCATI

Sole 24 Ore 19/05/18 P. 19 L'AVVOCATO 4.0 PENSA DA IMPRENDITORE MICARDI FEDERICA 9

Il Garante Ue spiega le novità del regolamento che entrerà in vigore il 25 maggio

Protezione dei dati, barra a dritta *Buttarelli: semplificati i requisiti per trattare le informazioni*

DI CLAUDIO PLAZZOTTA

Il nuovo regolamento Ue sulla protezione dei dati (Gdpr) entra in vigore venerdì prossimo, 25 maggio. E non ci sono possibilità di proroghe. Lo dice **Giovanni Buttarelli**, il Garante europeo della protezione dei dati, in una intervista esclusiva a *ItaliaOggi*: «Non sono possibili slittamenti o proroghe, né su iniziativa dei garanti dei singoli paesi, né del legislatore nazionale. Dal mattino del 26 maggio ci saranno linee di giusta severità con quelli che magari non erano in regola neppure con i vecchi ordinamenti. Ci sarà invece ragionevolezza con chi dimostra di avere iniziato un percorso. Ma il nuovo regolamento, di sicuro, non deve essere vissuto come una rottura di scatole. Anzi. Per molti, soprattutto per le piccole imprese, i piccoli commercianti o artigiani, ci sarà una semplificazione del trattamento dei dati».

Domanda. Tastando il polso delle imprese e delle istituzioni italiane, tuttavia, sembra che in pochi siano pronti al nuovo regolamento Gdpr...

Risposta. Forse è stata fatta poca comunicazione nel periodo 2016-2017, e l'attenzione della opinione pubblica è stata più concentrata sui problemi dell'economia e della politica. Si è pensato che il regolamento Gdpr fosse più una cosa per esperti, non che avrebbe avuto impatti sulla vita di tutti.

D. Poi lo scandalo Cambridge analytica ha messo la questione al centro del dibattito...

R. Certo, si è capito che la Gdpr ha un impatto globale. Ed è partito l'effetto panico, con un ritardo che riguarda non solo le aziende, gli enti, le istituzioni italiane, ma pure il legislatore italiano, che ha accumulato ritardi nella legge delega.

Solo quattro stati membri su 28 hanno già pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il testo che assorbe il regolamento, e altri 8-9 ce la faranno entro il 25 maggio. Data entro la quale gli stati membri dovranno comunicare alla Commissione come hanno recepito il regolamento. Il regolamento, comunque, non è una direttiva, entra in vigore lo stesso poiché prevale sulle norme interne. Il legislatore nazionale ha però spazio di manovra per ritoccare alcuni requisiti. E sarebbe stato un bene che l'attuale bozza, come accaduto nel 1996 e nel 2003, fosse stata oggetto di un maggiore dibattito politico, visto che, come detto, le norme hanno un forte impatto su tante categorie.

Invece tutto ciò non è accaduto. Comunque si possono ancora sfruttare i giorni che mancano al 25 maggio e poi trasmettere uno schema alla Commissione. Vediamo, peraltro, se questo schema sarà approntato dall'attuale governo o da un nuovo governo.

D. Il regolamento entra in vigore il 25 maggio, ma sarà necessario un periodo di prova, giusto?

R. Ripeto, la data del 25 maggio non può essere prorogata. Ma sarà necessario un secondo tempo, per fare una sorta di tagliando a tutta la disciplina della protezione dei dati, che riguarda moltissimi aspetti, dalla sanità elettronica all'e-government, il giornalismo, le cartelle elettroniche, il cyber bullismo.

D. Le piccole e medie imprese sono un po' spaventate...

R. Beh, dal 25 maggio comunque cambiano i riferimenti normativi. Tuttavia per le piccole e medie imprese, i piccoli artigiani e commercianti, non ci sono rivoluzioni straordinarie. Anzi, i requisiti per trattare i dati sono semplificati. In sostanza cambia la cultura dietro la norma, non biso-

gna solo fare adempimenti, sarà necessario delegare di meno a esterni o consulenti, e conoscere invece meglio le proprie imprese, per capire i rischi e avere una precisa policy sulla protezione dei dati. Nel caso di una ispezione, gli ispettori non chiederanno più: Dove tieni i tuoi dati? Che ci fai? Ma saranno invece interessati a capire se le imprese hanno fatto una riflessione sull'uso dei dati, hanno una policy, sanno che rischi possono correre, fanno una adeguata reportistica, investono in questa attività, fanno formazione, si aggiornano. Non è solo una cosa per cui io impresa mi rivolgo a un consulente esterno che mi fa una pratica tipo la certificazione energetica di un appartamento, e finito lì. No, è una cosa work in progress dove l'imprenditore deve essere sempre coinvolto. A tutti i soggetti, tranne le piccole realtà, verrà imposto di dedicare una risorsa interna, da nominare responsabile dell'amministrazione di tutte le informazioni della impresa. La protezione dei dati va fatta bene, e i titolari dei dati e del trattamento dei dati, ovvero tutti i cittadini, si devono comportare da persone adulte.


D. Già due anni fa la Auditel presieduta da Andrea Imperiali, in vista della la pubblicazione dei dati censuari sui device digitali (che comporta, per la prima volta, il trattamento di Big Data, ndr), ha voluto ridisegnare tutti i suoi processi nel rispetto del nuovo regolamento europeo. Ma non mi risulta ci siano state molte altre aziende o istituzioni in Italia che si siano mosse così in anticipo, giusto?

R. Sì, è vero, in Italia ci

sono state poche aziende, istituzioni, enti che si sono mosse in anticipo come Auditel. Non posso chiaramente garantire su cosa esattamente farà Auditel. Ma loro fin dall'inizio si sono posti in un'ottica nazionale ed europea cercando il meglio.

D. La protezione dei dati si può anche certificare, vero?

R. Corretto. C'è anche la possibilità di certificare il trattamento e la protezione dei dati in base alle nuove regole. Da settimana prossima, infatti, le società o le istituzioni possono accrescere la fiducia degli utenti e dei consumatori attraverso una volontaria certificazione. Che darà ulteriori semplificazioni e ritorni di immagine, con la costruzione di un modello che si potrà anche esportare. Nel senso che si può certificare pure una impresa statunitense che però offre servizi in Italia. Infatti il regolamento si applica a tutti quelli che offrono beni e servizi in Europa. Se il mio smartphone riceve beni e servizi, non mi interessa



dove è la sede dell'operatore, ma dove vengono offerti i servizi.

D. E i grandi ott, le aziende americane che maneggiano i big data, come si sono rapportate col nuovo Gdpr?

R. Le grandi aziende alla Microsoft, diversamente da quanto avevano fatto nel 1996 o nel 2003, già dal 2017 hanno iniziato a comunicare che sarebbero state pronte al nuovo regolamento. Insomma, a differenza del passato, non c'è stato un meccanismo di contestazione. Ora, però, non dico che siano già in regola. E comunque non stanno facendo nessuna concessione, sono obbligate a farlo. Peraltro le nuove policy di Twitter, WhatsApp, Google eccetera sono comunque soggette a uno scrutinio da parte del Garante Ue, perché ci sembra che ultimamente stiano facendo agli utenti delle

proposte tipo «prendere o lasciare» ed è possibile che i garanti abbiano delle cose da dire sul tema.

D. Perché c'era bisogno del Gdpr?

R. Perché bisogna reintrodurre fiducia nelle persone. Fiducia che la penetrazione granulare sugli aspetti più intimi della loro vita sia sempre in buone mani. I criteri in base ai quali, per esempio, gli algoritmi determinano il prezzo delle cose e dei servizi per ciascuno devono essere trasparenti. Nel nuovo modo di pensare, quindi, i miei dati non sono nella disponibilità di nessuno per sempre. Io ti invito a casa mia, ti faccio entrare.

Poi, però, quando ti riaccompagno all'uscio, tu non puoi più rientrare, i miei dati spariscono dalla tua disponibilità.

D. E dopo il regolamento sulla protezione dei dati, sta per arrivare anche il nuovo regolamento Ue sulla privacy...

R. Giusto. Il nuovo regolamento Ue sulla privacy dovrebbe essere pubblicato a inizio 2019 per entrare in vigore nel 2020.

—© Riproduzione riservata—

«Il regolamento, comunque, non è una direttiva, entra in vigore lo stesso poiché prevale sulle norme interne.»

«Il legislatore nazionale ha però spazio di manovra per ritoccare alcuni requisiti»

«Nel nuovo modo di pensare, quindi, i miei dati non sono nella disponibilità di nessuno per sempre. Io ti invito a casa mia, ti faccio entrare. Poi, però, quando ti riaccompagno all'uscio, tu non puoi più rientrare, i miei dati spariscono dalla tua disponibilità»

«A tutti i soggetti, tranne le piccole realtà, verrà imposto di dedicare una risorsa interna, da nominare responsabile dell'amministrazione di tutte le informazioni della impresa»

«Il nuovo regolamento Ue sulla privacy dovrebbe essere pubblicato a inizio 2019 per entrare in vigore nel 2020»



Giovanni Buttarelli

Lo prevede la bozza di decreto in gestazione attuativo del Codice appalti

Progetti a fine improvvisa

L'analisi delle alternative può bloccare l'opera

DI ANDREA MASCOLINI

Nel primo livello progettuale sarà possibile anche la cosiddetta «opzione zero», cioè la rinuncia a progettare e ad eseguire l'opera a valle dell'analisi delle alternative progettuali. È quanto emerge dalla lettura della bozza, diffusa in questi giorni, di uno provvedimento attuativi del Codice dei contratti pubblici; il più in ritardo fra tutti i 62 che prevede il dlgs 50/2016. Si tratta del decreto ministeriale, atteso da oltre un anno (attualmente una bozza datata 17 maggio 2018, successiva a una prima bozza circolata nel mese di novembre 2016), che deve definire i contenuti dei tre livelli in cui si articola la progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo). La competenza ad emanare il decreto è in capo al ministero delle infrastrutture, di concerto con il ministero

dell'ambiente, oltre che del ministero dei beni culturali, sulla base di una proposta a sua volta emessa dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Serviranno poi i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. La norma di delega, contenuta nel codice, è stata peraltro modificata con il primo decreto correttivo del decreto 50, che ha aggiunto come ulteriore contenuto la determinazione del livello minimo «del quadro essenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti», un adempimento prima non previsto.

Va, inoltre, considerato che, in base all'articolo 216, comma 4, fino a quando il decreto ministeriale non sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (entrando in vigore sei mesi dopo, si legge nella bozza), continueranno ad applicarsi le disposizioni di otto anni fa, contenute nel dpr 207/2010, il vecchio e per molte parti abrogato, regolamento del precedente

codice (il dlgs. 163/2006).

Il decreto però non sarà l'unico ad applicarsi perché, sempre con il primo decreto correttivo, è stata prevista l'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale (anch'esso circolato nelle scorse settimane) per «una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 mln di euro», che deve anche «individuare le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti».

In ogni caso la bozza del 17 maggio attuativa del comma 3 dell'articolo 23 del codice rileva soprattutto per la definizione dei contenuti del progetto di fattibilità che potrà essere suddiviso in due fasi e, nella prima di esse che condurrà all'analisi delle alternative progettuali (una sorta di studio di fattibilità), potrà anche portare alla decisione di non procedere (la cosiddetta «opzione zero»).

In generale la proposta di decreto evidenzia l'esigenza di perseguire criteri quali la qualità del processo e del progetto, il rispetto delle regole tecniche, la sostenibilità economica, la compatibilità con i vincoli territoriali e con la sostenibilità ambientale, oltre alla sicurezza e a un accettabile rapporto fra benefici e costi di costruzione, manutenzione e gestione in relazione al ciclo di vita dell'intervento oggetto della progettazione.

I progetti dovranno essere sottoscritti dal progettista che ne sarà diretto responsabile, unitamente al progettista «responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche», una figura non espressamente prevista nel codice dei contratti ma correttamente recuperata nel testo ministeriale.



PRIVACY/ Predisposto il pacchetto per i responsabili della protezione dei dati

Dpo, comunicazione online Pronta la procedura per l'invio dei nomi al Garante

*Pagina a cura
DI ANTONIO
CICCIA MESSINA*

Pronta la procedura online per la comunicazione al Garante dei responsabili della protezione dei dati (Rpd, noti anche, con terminologia inglese, come Dpo).

Imprese ed enti sono, dunque, alle prese con un adempimento obbligatorio, per il quale il garante ha predisposto quanto richiesto dalle norme.

I responsabili della protezione dei dati sono una figura chiave per l'applicazione del Regolamento Ue sulla privacy (2016/679) e i loro nomi vanno segnalati al Garante.

Il doppio adempimento (nomina e comunicazione all'autorità dell'avvenuta nomina) deve essere realizzato entro il 25 maggio 2018 (inizio di efficacia del regolamento).

Ma vediamo di fare il punto della situazione, partendo dalle indicazioni del Garante, alle prese con tutti i preparativi necessari per l'esordio della privacy a tinte europee.

In base all'articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento Ue/2016/679 i soggetti pubblici e privati devono comunicare al Garante il nominativo del responsabile della protezione dei dati, se designato.

I soggetti pubblici sono tutto indistintamente tenuti alla nomina. Nel settore privato l'obbligo scatta per chi, come attività principale svolta su larga scala, tratta particolari categorie di dati (biometrici, genetici e dati sensibili) o fa monitoraggio regolare e sistematico delle persone.

Il responsabile della protezione dei dati, oltre a informare, consigliare e sorvegliare il titolare del trattamento, funge anche da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante. La comunicazione al Garante va fatta solo se eseguita unicamente in via telematica, accedendo all'applicazione disponibile all'indirizzo <https://servizi.gpdp.it/comunicazione-rpd/>.

La comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante del soggetto titolare/responsabile del trattamento dei dati, o da un suo delegato.

Dopo avere inserito tutte le informazioni richieste, il soggetto che effettua la comunicazione riceverà una e-mail a cui sarà allegato un file. Tale file dovrà essere sottoscritto con firma digitale (o firma elettronica qualificata) in formato Cades (file con estensione p7m). La procedura di caricamento

deve essere completata entro 48 ore dalla ricezione della mail contenente il file da firmare.

Per l'apposizione della firma è necessario utilizzare un dispositivo di firma digitale.

C'è un'apposita sezione del modulo online dedicata ai gruppi imprenditoriali.

In questa sezione è necessario indicare se il titolare/responsabile che effettua la comunicazione fa parte di un gruppo imprenditoriale che si è avvalso della nomina di un unico responsabile della protezione facilmente raggiungibile da ciascun stabilimento.

Bisogna, poi, specificare se il Rpd designato è un soggetto interno o esterno.

Se il Rpd è esterno, è necessario indicare la natura del soggetto (persona fisica o giuridica) con cui il titolare o responsabile del trattamento ha stipulato un contratto di servizio. Se il

Dpo esterno è una persona giuridica, è necessario specificare la persona fisica individuata quale referente per il Titolare/

Se il Rpd è esterno, è necessario indicare la natura del soggetto con cui il titolare del trattamento ha stipulato il contratto

Responsabile.

Infine vanno indicati i recapiti cui il Rpd potrà essere contattato.

Completata la procedura il soggetto designato quale Rpd riceverà, mediante comunicazione inviata all'indirizzo Pec, un documento informatico contenente le informazioni inserite all'atto della compilazione del modulo e l'indicazione del numero di protocollo utilizzato per la registrazione dei dati comunicati.

Per eventuali future comunicazioni con l'autorità è necessario far riferimento al numero di protocollo. Eventuali ulteriori comunicazioni effettuate per conto dello stesso titolare/responsabile, qualora accettate, saranno intese come integrale sostituzione di quanto già comunicato in precedenza.

In materia va ricordato che la mancata nomina del responsabile della protezione dei dati e anche la mancata comunicazione al Garante espongono le imprese (tenuti alla nomina) e gli enti pubblici alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento 2016/679. In particolare la violazione della disposizione di riferimento (articolo 37) è compresa tra quelle punite con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

— © Riproduzione riservata —



Riqualficazione. La circolare 11/E riconosce la possibilità di cedere crediti fiscali a consorzi partecipati da società finanziarie e banche

Ecobonus, via libera agli intermediari

No all'assimilazione a strumenti negoziabili: ammessa una sola cessione dopo la prima

**Saverio Fossati
Giuseppe Latour**

■ Cessione del credito fiscale alle banche, primi tentativi. Come anticipato da «Il Sole 24 Ore» il 1° maggio, la circolare delle Entrate di ieri, n. 11/E del 18 maggio, fa il punto sulla complessa questione della cessione. Introdotta sin dal 2013, la possibilità di cedere il credito fiscale (dal 50% all'85% delle spese sostenute) per gli interventi di risparmio energetico e, successivamente, per quelli abbinati all'antisismica, serviva in origine a permettere agli «incapienti» (meno di 8 mila euro di reddito lordo annuo) di sfruttare il bonus. La cessione, infatti, risolveva il problema dell'incapienza: chi ha pochi redditi ha poche tasse e quindi non può detrarre nulla. E il bonus si perde. Nel corso degli anni la cessione si è fatta sempre più ampia ed è stata estesa anche ai non incapienti.

Nel corso del tempo, però, è sempre rimasta viva una limitazione: quella del ricorso a banche e intermediari finanziari, riservato solo agli incapienti. E questo limite, come spiega la Ragioneria generale, è determinato dai possibili impatti negativi sui saldi di finanza pubblica

La normativa, pur escludendo gli intermediari finanziari, non individua esattamente quali sono i soggetti fuori dal perimetro dei cessionari. La circolare, allora, spiega che sono esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti. Insieme a loro, sono fuori anche «tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie»: quindi, i Confidi con volume di attività superiore a 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione.

Rientrano, invece, nel perimetro dei cessionari gli organismi associativi, compresi consorzi e società consortili, anche se partecipati da società finanziarie, ma con un limite: devono detenere una partecipazione che non sia maggioritaria o, comunque, non devono esercitare un controllo di diritto o di fatto sull'ente in questione.

È questo il cuore della circolare che, con questo meccanismo, attiva un mercato molto atteso per le banche. Apertura anche per le Esco, le società che effettuano interventi finalizzati a mi-

gliorare l'efficienza energetica, e le Società di servizi energetici accreditate presso il Gse.

L'altra novità importante riguarda la cedibilità dei crediti. Per l'Agenzia - che sul punto ha chiesto un parere alla Ragioneria generale dello Stato - la possibilità di trasferire i bonus in maniera illimitata «potrebbe determinare di fatto l'assimilazione a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica». La conseguenza è che la cessione del credito «deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria». Quindi, potranno esserci al massimo due passaggi.

Quanto alle regole, per i condomini restano valide quelle già definite, che passano dall'assemblea di condominio e dalla comunicazione alle Entrate, da parte dell'amministratore, dei crediti ceduti. E le società energetiche si stanno muovendo rapidamente per occupare il mercato della riqualficazione energetica, ora che, dopo la circolare, possono consorziarsi con banche e intermediari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANTICIPAZIONE



Mercato da almeno 30 miliardi

■ Riqualficare il condominio a costo zero, sommando sconti fiscali e risparmi energetici. Grazie soprattutto alla nascita di consorzi, nei quali saranno coinvolti istituti di credito e società di servizi energetici. È lo scenario aperto dalla nuova circolare 11/E dell'agenzia delle Entrate. Il Sole 24 Ore dello scorso 1° maggio aveva anticipato i suoi contenuti, facendo anche il punto sulle possibili prospettive: si tratta di un mercato potenziale da 30-35 miliardi di euro, sul quale si stanno affacciando banche e utility



La Lente

di **Claudia Voltattorni**

Grandi opere: in dieci anni persi oltre 600 mila posti

In calo dopo due trimestri di risultati positivi. Meno 1% nei primi tre mesi del 2018, meno 1,2% in marzo rispetto al marzo 2017. Ma «il risultato è in parte condizionato dal persistere di condizioni metereologiche sfavorevoli nel bimestre febbraio-marzo» spiega l'Istat che rileva l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni che torna in calo, anche su base annua del 4,7%, (corretto per gli effetti del calendario: 22 giorni lavorativi rispetto ai 23 del marzo 2017). Continuano a crescere però i costi: 0,8% (rispetto al 2017) per il fabbricato residenziale e il tronco autostradale con galleria, 1,2% senza galleria. Dal 2008, contano i giovani imprenditori Ance, nell'edilizia sono scomparsi 600 mila posti di lavoro. I più colpiti i lavoratori fino a 35 anni: 200 mila in meno. Nel 2017, c'è stato un calo del 3% di ore lavorate, -4% di imprese e -3,3% di lavoratori iscritti. E nelle imprese ci sono sempre più addetti sopra i 50 anni: «Questo può essere un problema per la sicurezza nei cantieri — dice Roberta Vitale, presidente Giovani Ance —: serve un ricambio generazionale in un settore che da solo vale il 6,1% della forza lavoro complessiva». Soluzioni? «Accelerare la spesa dei 140 miliardi di euro stanziati per le infrastrutture per i prossimi 15 anni, oltre ad interventi su cuneo fiscale, decontribuzione, formazione e burocrazia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NON TECNICA *Radiologo, categoria scientifica*

La Commissione Ue riconosce la professione di radiologo quale professione intellettuale e scientifica. La categoria era stata fino ad oggi considerata una professione tecnica. L'European skills/competences qualification and occupations (Esco), la classificazione europea di abilità e competenze, ha inserito la categoria dei tecnici sanitari di radiologia medica nel gruppo 2 dell'elenco quello, appunto, delle professioni scientifiche. Viene così riconosciuta una maggiore professionalità al comparto che in Italia occupa più di 28 mila persone e che, con il passaggio della cosiddetta legge Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie, ha visto la creazione del nuovo mega albo delle professioni tecniche legate alla sanità. L'intervento europeo segue le disposizioni già presenti nell'ordinamento italiano, infatti, la legge 42/99 (disposizioni in materia di professioni sanitarie), aveva già individuato la categoria facente parte delle professioni intellettuali e scientifiche.



Pubblicato dal Miur il bando per l'accesso alle scuole di medicina

Specialisti, esame al via

La prova (esclusivamente digitale) il 17 luglio

Pagina a cura
di MICHELE DAMIANI

L'esame di accesso alle scuole di specializzazione medica si terrà il prossimo 17 luglio. Saranno 6.200 i posti messi a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca (l'anno scorso erano 6105), a cui saranno aggiunti quelli finanziati dalle regioni (nel 2017 erano 499) e da altri enti pubblici o privati (l'anno scorso 72). Sarà un successivo provvedimento a stabilire quanti saranno i posti finanziati dagli enti locali.

È quanto emerge dal bando di accesso alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2017-2018, pubblicato il 17 maggio sul sito del ministero. Potranno candidarsi alla prova tutti i laureati in medicina e chirurgia che hanno terminato il proprio percorso di studi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Saranno ammessi alla scuola coloro che, superato il concorso, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. L'iscrizione alla prova dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale University (www.university.it). Le adesioni potranno essere effettuate dal 25 maggio con chiusura «inderogabile» delle iscrizioni fissata per le ore 15 del 5 giugno prossimo. Sarà possibile procedere al pagamento del bollettino necessario fino ad una settimana dopo la pubblicazione del decreto integrativo. La pubblicazione del provvedimento è subordinata dal raggiungimento dell'accordo in Conferenza Stato-regioni. La prova di esame si svolgerà in modalità informatica e sarà la stessa in tutto il territorio nazionale. È prevista una prova scritta costituita da 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque soluzioni possibili. Il punteggio massimo raggiungibile è 147; 140 per i risul-

tati conseguiti nella prova e sette per i titoli in possesso del candidato. Sarà assegnato un punto per ogni risposta esatta, zero punti per quelle non date e -0,25 per ogni risposta errata. I quesiti «vertono su argomenti caratterizzanti il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e su argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola». Per lo svolgimento della prova, da realizzare in un tempo massimo di 3 ore e mezza, i candidati avranno a disposizione dei computer non connessi a internet sui quali «è possibile operare esclusivamente attraverso un mouse, privi di tastiera o la cui tastiera, se presente, è resa inutilizzabile al candidato il quale in ogni caso, pena l'esclusione, ha il divieto di toccarla». Ogni candidato dovrà, al termine dell'esame e dopo aver visualizzato il risultato ottenuto, autenticare la prova stessa con l'inserimento del proprio codice fiscale. L'elenco delle

istituzioni universitarie verrà pubblicato entro il 26 giugno 2018 sul sito www.university.it; i singoli candidati potranno, a quel punto, prenderne visione accedendo alla propria area riservata. Entro il 28 giugno, poi, le università pubblicheranno sul sito www.university.it le informazioni relative all'orario e al luogo di presentazione per le procedure di riconoscimento e per lo svolgimento della prova. Il 23 luglio, sulla pagina riservata di ciascun candidato, sarà pubblicata la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio degli esaminati. Le attività didattiche avranno inizio il primo novembre 2018. Per tutto il periodo di specializzazione sarà garantito «per tutta la durata del corso un trattamento economico annuo onnicomprensivo»; una parte fissa di 22.700 euro all'anno e una parte variabile di 2.300 euro per i primi due anni, mentre per ciascuno dei successivi anni è di 3.300 euro.

—© Riproduzione riservata—



Professioni. L'evento organizzato dall'Associazione degli studi legali associati
L'avvocato 4.0 pensa da imprenditore

Federica Micardi

■ L'avvocato del futuro lavora in team, si avvale di tecnologia sofisticata ed è parte di uno studio di medie dimensioni, gestito secondo regole imprenditoriali, dove la condivisione è un must.

Questo probabile scenario è emerso ieri all'evento organizzato da Asla, l'Associazione degli studi legali associati, a Milano. La mappa della professione è stata presentata attraverso un'indagine del Censis elaborata per Cassa forense su un panel di oltre 10 mila

avvocati. «La ricerca completa - anticipa il presidente di Cassa forense Nunzio Luciano - sarà presentata a Roma il 21 giugno. In quell'occasione sarà presentato un progetto elaborato con il pre-

COSA CAMBIA

Le tecnologie richiedono grandi investimenti ed economie di scala che poco si adattano ai piccoli studi professionali

sidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani »

Tornando ai dati della professione, che conta 242 mila avvocati, ne spicca uno su tutti: il reddito medio dal 1996 al 2016 è calato del 30% ed è oggi di 38.437 euro. Di contro, il volume di affari generato dagli avvocati si è triplicato fino a raggiungere la soglia dei 13 miliardi di euro. Va però aggiunto che chi lavora in studi strutturati ha registrato un aumento della produttività del 35% e un aumento del reddito del 25%, ad-

mostrazione che la concentrazione è la strada vincente. «Un avvocato maschio milanese - aggiunge Claudio Acampora di Cassa forense, nella sessione dedicata alla governance degli studi legali - guadagna più di 97 mila euro, ma solo se lavora in uno studio strutturato».

L'attività di avvocato sta cambiando, le tecnologie hanno rivoluzionato il lavoro, servizi che un tempo richiedevano giorni ora si concretizzano in pochi minuti. Anche i clienti sono cambiati e si

rivolgono al professionista avendo già acquisito informazioni. Così si aspettano soluzioni in tempi brevi e con costi contenuti.

La tecnologia richiede grossi investimenti ed economie di scala; perché - come spiega l'ingegnere brasiliano José Paulo Graziotti, autore del libro «La governance strategica degli studi legali» - la sfida è trasformare lo studio legale in azienda e trattare il cliente come un consumatore. «Parole che faranno rabbrivire molti» commenta l'avvocato Giuseppe La Scala - socio dell'omonimo studio milanese - che nel 2017 o è stato trasformato in una Spa o meglio una Stapa, società tra avvocati per azioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

01 | LA POPOLAZIONE

Oltre 242 mila gli avvocati sono residenti in Italia al 31 dicembre 2017, lo 0,4% in più rispetto all'anno precedente (circa mille professionisti)

02 | I REDDITI

Il reddito medio rivalutato degli avvocati, tra il 1996 e il 2016, è calato del 29% da 54.190 euro agli attuali 38.437 euro. Il volume d'affari prodotto nel 2016 è pari a quasi 13 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% rispetto al 2015 era 4 miliardi nel 1996

